

Modello A_7



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

Al

Regione Abruzzo
Servizio valutazioni ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 5171
Class. 34.28.10/1/2021
Ref. Vs. 143384
Allegati /

Del 05/04/2024

Del 05/04/2024

Oggetto: **Castellalto (TE)** – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA). Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto di modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Richiedente: Metalferro S.r.l.
Parere di competenza ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006
[P 5171/24]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la circolare 6/2010 dell'allora DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, servizio IV tutela e qualità del paesaggio;

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, consultati sulla piattaforma della Regione Abruzzo, in particolare lo studio preliminare ambientale;

Preso atto della nota 143384 del 05.04.2024, pervenuta in pari data e acquisita al protocollo 5171 del 05.04.2024;

Preso atto che “**4.4 Flora, fauna ed ecosistemi.** Per quanto riguarda le componenti biotiche (comprendendo flora, fauna ed ecosistemi) del sistema territoriale indagato, è escluso qualsiasi ulteriore impatto derivante dalle modifiche introdotte, anche in considerazione della presenza pluriennale del complesso impiantistico, ubicato all'interno di un distretto industriale in area comunque già antropizzata che ha già prodotto delle modificazioni al territorio. Al fine di contenere l'impatto sulla biocenosi, sul perimetro aziendale è presente un'ampia fascia alberata che funge da schermo per la diffusione di eventuali disturbi all'esterno del lotto, nonché da habitat per le specie dell'avifauna potenzialmente presenti. Per questi motivi, l'impatto sulla componente biotica è da ritenersi nullo.

4.5 Paesaggio. Il complesso impiantistico esistente rappresenta un elemento non in contrasto con il paesaggio circostante; infatti l'ubicazione dell'attività della METALFERRO S.r.l. all'interno dell'area industriale in località Castelnuovo Vomano risulta pienamente coerente con la pianificazione territoriale ed urbanistica ordinata ai vari livelli. Inoltre, il contesto paesaggistico di inserimento non possiede valori e peculiarità, nell'area di stretta pertinenza dell'impianto, tali da essere in contrasto con la presenza degli opifici



esistenti, né da essere stati pregiudicati dalla scelta localizzativa effettuata a suo tempo. Ciò considerato, rispetto alle condizioni attuali e future, l'impatto sul paesaggio può ritenersi certamente nullo.” Studio preliminare ambientale, pag. 90;

Si ritiene che l'intervento di modifica dell'attività esistente, posto in relazione con un'area antropizzata non sia particolarmente invasivo relativamente alla percezione su vasta scala del complesso paesaggistico nel suo insieme.

Si rammenta che tutti i progetti che interessano la zona in argomento, qualora ricadenti in area oggetto di tutela, dovranno seguire le procedure autorizzative previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” Titolo III (complete di tutti gli allegati previsti e dell'istruttoria dell'Ente delegato alla tutela paesaggistica); all'interno dei singoli iter autorizzativi verranno dettate prescrizioni vincolanti riguardanti tutti gli aspetti inerenti la tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza

per i motivi sopra esposti, ritenendo gli aspetti di tutela paesaggistica esaustivi e non da approfondire ulteriormente, comunica per quanto di propria competenza che la variante in oggetto possa non essere assoggettata alla procedura di VIA.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

